

Approvato con D.C.C.
n. 10 del 31 MAR 2017

— Allegato alla D.C.C.
n. 10 del 31 MAR 2017



**COMUNITA' MONTANA
"MONTAGNA DI L'AQUILA"**
Gestione Commissario Liquidatore - D.P.G.R.
n. 72 del 11/11/2013
Ambito sociale n 9 "Alto Aterno"
Via Cavour, 43/a - 67021 BARISCIANO (AQ)

TEL. 0862/89735 FAX 0862/89594
posta certificata: montagnalaquila@pec.it
e-mail: cmamit@regione.abruzzo.it



Regolamento unico per l'accesso ai servizi e agli interventi sociali e
per la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate



Approvato con verbale del 30 gennaio 2017 della Conferenza dei
Sindaci della Comunità Montana Ambito Sociale n 9 "Alto Aterno"

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione:

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89; di seguito D.P.C.M. 159/2013;
- della delibera di Giunta Regionale n° 726/2016 “Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea ed integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 (Indicatore della situazione economica equivalente ISEE) – Conferma del provvedimento già adottato con DGR n 552/P del 25 agosto 2016” pubblicato sul BURA ordinario n 1 del 04/01/2017.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Il Regolamento ha vigenza sul territorio della Comunità Montana “Montagna di L’Aquila” nei Comuni ricompresi nell’Ambito Sociale n 9 “Alto Aterno” a far data dalla esecutività dell'atto di approvazione.

Nello specifico i Comuni interessati sono i seguenti: Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto, Fossa, Lucoli, Montereale, Ocre, Pizzoli, Tornimparte, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito, Villa Sant’Angelo.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

La decisione in merito alla concessione dell’agevolazione è di esclusiva competenza dell’Ambito sociale e dei Comuni che lo compongono.

Nelle more dell'applicazione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, ai sensi dell'Atto di indirizzo regionale, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:

1. servizi soggetti a compartecipazione previsti nel Piano Sociale vigente e nello specifico :
 - a) Assistenza domiciliare anziani e disabili,
 - b) Telesoccorso e teleassistenza,
 - c) Centri diurni per disabili, minori, anziani,
 - d) Residenze anziani;
 - e) Residenze disabili;
 - f) Servizi per la prima infanzia;
 - g) Servizi di trasporto;

2. Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati ;
3. Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).

Il presente elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione, potrà essere successivamente aggiornato sulla base delle previsioni del Piano Sociale Regionale 2016-2018 e dei macro livelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. NORME PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 numeri 1 e 2, del presente regolamento, aventi natura sociale o socio-educativa, è previsto l'utilizzo dell'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al numero 3, dell'art. 2, e di quelli di cui al numero 1 del medesimo articolo, aventi comunque natura socio-sanitaria, da parte di persone con disabilità, si applica l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, è previsto che sia presentato e valutato un ISEE secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui al numero 1 dell'art. 2, rivolti a persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si applica l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., possono presentare all'Ambito e/o al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del secondo mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

4. MODALITA' E REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere ai servizi e richiedere interventi occorre, di norma, produrre una richiesta specifica presso l'Ufficio di Servizio Sociale professionale o lo sportello di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza e/o PUA.

Nel caso di servizi e interventi relativi a persone materialmente impossibilitate gli operatori del segretariato sociale e quelli del Servizio Sociale Professionale si adoperano per raccogliere la richiesta.

Per ogni servizio e intervento, le persone interessate sono tenute ad informarsi sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi agli uffici competenti.

L'Ente, inoltre si riserva di procedere ad una verifica dei requisiti di accesso ai servizi ogni sei mesi.

Il principale requisito valutato per l'accesso ai servizi ed agli interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, è costituito, pertanto, dall'I.S.E.E..

Ulteriori requisiti, valutati per l'accesso a determinati servizi e interventi non rivolti alla generalità delle persone, oppure collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni, sono i seguenti:

1. presenza/assenza di altre persone o soggetti tenuti a provvedere alla situazione di disagio/rischio sociale/esigenza che interessa la persona;
2. condizione reddituale dell'utente, del nucleo familiare (stato di famiglia) e dei parenti tenuti agli alimenti;
3. capacità della persona di provvedere autonomamente alle proprie fondamentali esigenze, in relazione ad impedimenti "oggettivamente riscontrabili attraverso certificazioni, verifiche dirette, valutazioni di esperti";
4. esistenza di situazioni, esterne alla persona, a causa delle quali si configura un rischio di emarginazione ed esclusione sociale, con particolare attenzione verso la condizione sanitaria (individuale ed ambientale), la condizione abitativa, la condizione formativa e lavorativa, la situazione relazionale (familiare e territoriale).

La disciplina dei singoli servizi sarà oggetto di adeguamento dopo l'entrata in vigore del nuovo Piano Sociale Regionale sulla base dei relativi indirizzi che saranno dettati.

5. DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Gli utenti dei servizi residenziali, o semi residenziali per soggetti non autosufficienti contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari.

6. DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013

7. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.

Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

Il limite massimo ISEE per l'accesso alle prestazioni di cui all' articolo 2, numero 2 (Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati) , è fissato in € 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale.

In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, nel calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito si applicano gli scaglioni di ISEE previsti nella seguente tabella:

ISEE quota di compartecipazione / €	Percentuale di contribuzione dovuta dall'assistito
Fino a 8.000	0
Da 8.000,01 a 13.000,00	15%
Da 13.000,01 a 18.000,00	30%
Da 18.000,01 a 23.000,00	45%
Da 23.000,01 a 28.000,00	60%
Da 28.000,01 a 33.000,00	75%
Da 33.000,01 a 36.000,00	90%
Oltre 36.000,01	100%

8. NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, devono assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

9. NORME TRANSITORIE

Per i servizi erogati gratuitamente e rientranti nelle prestazioni socio sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione, ricompresi nel D.P.C.M. n. 14 febbraio 2001, le soglie indicate nel precedente art. 7 con conseguente definizione delle tariffe, saranno applicate con decorrenza 1 gennaio 2017, fatto salvo quanto sancito nel successivo comma.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 (quota pari a circa il 600% del trattamento pensionistico minimo) partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione.

GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 159/2013

- a. “ISEE” indicatore della situazione economica equivalente;
- b. “ISE” indicatore della situazione economica;
- c. “Scala di equivalenza”: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto;
- d. “Prestazioni sociali”: si intendono ai sensi dell'articolo 128, del decreto 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazioni e di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esclusa soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazioni della giustizia;
- e. “Prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alle generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate da possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- f. “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza del proprio domicilio;
 - b. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semi residenziali incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;